



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 175 del 07/12/2022

Oggetto : Revisione della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Arnesano ai sensi della Legge 24 marzo 2012, n. 27. Anno 2022.

L'anno 2022, il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 14:30 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

1 SOLAZZO Emanuele	Sindaco
2 PELLE' Fabio	Assessore
3 NUZZACI Federica	Assessore
4 MEZZANZANICA Massimiliano	Assessore
5 SOLAZZO Anna	

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
	Sì
Sì	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Marulli Emanuela

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Dipartimento per la promozione della salute e del benessere animale – Sezione Farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa della Regione Puglia con nota del 23/6/2022 prot. AOO 197/1917 ha sollecitato la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche comunali ai sensi della L. 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del D.L. n. 1/2012;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 475/1968, così come sostituito dall'art. 11 del D.L. n. 24 del 24.1.2012, convertito in L. n. 27 del 24.3.2012, *"il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso"*;
- il successivo art. 2 della L. n. 475/1968, così come modificato, precisa che *"ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate."*;
- il comma secondo dell'articolo 2 summenzionato dispone che *"il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'istituto nazionale di statistica"*.

Osservato che:

- la ratio della territorializzazione delle farmacie risiede nella esigenza di assicurare la globalità del servizio farmaceutico, al fine di salvaguardare la maggiore tutela della salute ai cittadini;
- tale esigenza viene realizzata attraverso lo strumento della periodica revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche ovvero delle circoscrizioni territoriali (zone) idealmente delimitate come virtuali bacini d'utenza nel cui ambito possono/devono essere ubicate le farmacie pianificate sul territorio per garantire il servizio pubblico e sociale loro affidato;
- nella materia de qua, il procedimento di competenza comunale è legato esclusivamente alla determinazione localizzativa delle sedi farmaceutiche "sentiti l' Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio" rimanendo riservata alla Regione la determinazione e la complessiva responsabilità del procedimento con l'adozione dell'atto finale;
- in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, con la recente sentenza del 31.12.2013 n. 255, la quale ha stabilito che il potere assegnato ai Comuni dalla L. n. 27/2012 deve ritenersi limitato alla localizzazione sul territorio soltanto delle nuove sedi istituite (salvo il potere sostitutivo riconosciuto alle Regioni dall'art. 11, comma 9), mentre la competenza ad adottare l'atto di revisione resta in capo alle Regioni.

Considerato che:

- l'esercizio del potere discrezionale attribuito all'Amministrazione nella valutazione delle scelte da effettuarsi in ordine alla distribuzione del Servizio farmaceutico sul proprio territorio, debba prescindere, in linea generale, da qualsiasi considerazione di ordine economico o meramente imprenditoriale legata alla vantaggiosità delle scelte a favore di singoli esercenti e ad eventuale discapito di altri, atteso che l'interesse economico e professionale, pur apprezzabile, vantato dai singoli titolari delle farmacie al mantenimento delle proprie attività e delle condizioni che ne garantiscano un esercizio economicamente sostenibile non può che risultare secondario rispetto all'interesse pubblico generale volto alla più larga accessibilità al servizio farmaceutico in quanto servizio essenziale per la cura e la tutela della salute;
- l'Amministrazione comunale, pertanto, è chiamata a valutare se sussistano pubbliche esigenze a rafforzare il servizio farmaceutico nelle varie zone del territorio e, laddove tale situazione si ritenga riscontrata, il Comune deve intervenire nell'interesse della collettività a prescindere da considerazioni di altra natura legate all'interesse del singolo esercente a vedersi riconosciuta una sede economicamente più conveniente, ovvero a vedere garantita la sottrazione della propria attività alla concorrenza di altre farmacie.

Constatato che:

- sulla base delle rilevazioni pubblicate all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) al 31 dicembre 2021, la popolazione residente nel Comune di Arnesano risulta pari a 3.962 abitanti;
- resta pertanto immutato il numero della attuale uno (1) sede di farmacia nel Comune di Arnesano calcolata in relazione al parametro di cui all'art. 1, comma 2, della L. 475/1968, così come sostituito dall'art. 11 de! D.L. n. 24 de! 24.1.2012, convertito in L. n. 27 de! 24.03.2012.

Considerato che, in virtù del predetto rapporto, non vi sono le condizioni che prevedano l'apertura di altre sedi farmaceutiche e che, pertanto, va confermata la seguente farmacia in esercizio:

I. Farmacia Stefanizzo Via Marchese Bernardini, 9, 73010 Arnesano LE – p.i. 03093030751;

La dislocazione della predetta farmacia è indicata nella planimetria allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie come atto programmatico, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale, al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico, compete alla Giunta Comunale;

Preso atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa per l'Ente;

Dato atto dei pareri ai sensi del D.Lgs. n.267/00, sulla proposta a monte del presente atto e riportati sul prospetto della presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.ii.;
- la legge n. 475/1968, così come emendata dall'art. 11 del D.L. n. 24 del 24.1.2012, convertito in legge n. 27 del 24.3.2012;
- la legge n. 362 del 1991;
- la legge regionale 5 agosto 1996, n. 16;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

- 1. di approvare e confermare** la pianta organica della sede farmaceutica di questo Comune, così come in premessa elencata e ubicata nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, comprendente n. 1 (una) farmacia, non essendosi verificate variazioni al numero degli abitanti tali da consentire l'istituzione di eventuali altre sedi rispetto a quelle esistenti;
- 2. di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'ASL LE - Lecce - Area Gestione Servizio Farmaceutico;
 - all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Lecce;
 - alla Regione Puglia - Servizio Politiche del farmaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 23/12/2022 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 1272 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA